REGOLAMENTO (CE) N. 1754/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione relativo al prelievo di campioni di prodotti del settore vitivinicolo nel quadro della cooperazione tra Stati membri o per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, anche ai fini della banca dati comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1417/97 (2), in particolare l'articolo 79, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, relativo al prelievo di campioni di prodotti del settore vitivinicolo nel quadro della cooperazione tra Stati membri o per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, anche ai fini della banca dati comunitaria (3), stabilisce le norme comuni per il prelievo di campioni da analizzare mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio in un laboratorio ufficiale di uno Stato membro o del CCR; che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/97 (5), descrive un metodo d'analisi del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ dell'ossigeno dell'acqua contenuta nel vino che può essere applicato a detti campioni; che i campioni prelevati nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2347/91 saranno altresì analizzati mediante il metodo isotopico per fornire dati destinati ad essere inseriti nella banca di dati costituita presso il CCR; che occorre pertanto modificare e completare tali norme per poter determinare in detti campioni il rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ dell'acqua contenuta nel vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2347/91 è modificato come segue.

1) Nel titolo del regolamento i termini «per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti da «per l'analisi mediante i metodi isotopici».

2) Negli articoli 1, 3 e 4 i termini «mediante la risonanza magnetica nucleare (del deuterio)» sono sostituiti dai termini «mediante i metodi isotopici».

3) Nel titolo dell'allegato II i termini «tramite misurazione della risonanza magnetica del deuterio» sono sostituiti dai termini «mediante i metodi isotopici».

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.
(3) GU L 214 del 2. 8. 1991, pag. 32.
(4) GU L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1.
(5) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 10.

4) L'allegato III è modificato come segue:

a) nel titolo i termini «per risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dai termini «con i metodi isotopici»;

b) la parte I è modificata come segue:

— al paragrafo 3, punto 3.2, è aggiunto il trattino seguente:

«— latitudine, longitudine: .....»

— sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. Condizioni meteorologiche prima della vendemmia

5.1. Precipitazioni verificatesi nei dieci giorni precedenti la raccolta ..... si/no

5.2. Suddivisione della pluviometria e della temperatura media giornaliere nei dieci giorni precedenti la raccolta (se disponibile):

		mm d'acqua	°C
data vendemmia	– 1 giorno:	.....	.....
data vendemmia	– 2 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 3 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 4 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 5 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 6 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 7 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 8 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 9 giorni:	.....	.....
data vendemmia	– 10 giorni:	.....	.....

5.3. Totale delle pluviometrie e delle temperature medie nei cinquanta giorni precedenti la vendemmia (se disponibile):

— pluviometrie: ..... mm

— temperature medie: ..... °C

5.4. Fonti dell'informazione sulle condizioni meteorologiche:

— misure rilevate localmente: ..... si/no

— informazioni provenienti dalla stazione meteorologica più vicina situata a ..... km

— nome, numero di telefono e di telefax della stazione meteorologica più vicina:

.....

.....

6. Caso di vigneti irrigati. Se la coltura è irrigata:

6.1. Data dell'ultima irrigazione .....

6.2. Quantità d'acqua erogata nei cinquanta giorni precedenti la vendemmia: ..... mm d'acqua».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione